Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 117

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 14 maggio 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 marzo 1966, n. 259.

Facoltà di adempiere volontariamente agli obblighi di leva al compimento del 18° anno di età.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I giovani che hanno compiuto il diciottesimo anno di età possono chiedere di adempiere anticipatamente agli obblighi di leva.

La domanda, corredata dal consenso del genitore che esercita la patria potestà o del tutore, è presentata all'Ufficio militare di leva o all'Ufficio di leva della capitaneria di porto nella cui circoscrizione l'interessato ha la residenza.

I giovani riconosciuti idonei dal competente Consiglio di leva di terra o di mare sono arruolati e incorporati in occasione della prima chiamata alle armi.

Coloro che sono rinviati quali rivedibili, ai sensi dell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, non possono essere sottoposti a nuovo esame prima che siano trascorsi dodici mesi da quello precedente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 1966

SARAGAT

MORO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 26 aprile 1966, n. 260.

Proroga del termine per la rilevazione nazionale sullo stato dell'edilizia scolastica prevista dall'art. 10 della legge 13 luglio 1965, n. 874.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il termine di cui all'articolo 10 della legge 13 luglio 1965, n. 874, per la conclusione della rilevazione nazionale sullo stato dell'edilizia scolastica è prorogato al 31 gennaio 1967.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 aprile 1966

SARAGAT

MORO — GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 3 maggio 1966, n. 261.

Estensione ai segretari dei Consorzi, di cui agli articoli 156 e 169 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della facoltà di rogare gli atti nell'esclusivo interesse dei Consorzi stessi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I segretari comunali e provinciali che sono segretari di Consorzi di cui agli articoli 156 e 169 del testo unico approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, possono rogare, nell'esclusivo interesse dei Consorzi stessi, gli atti ed i contratti di cui all'articolo 87 del suddetto testo unico.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 maggio 1966

SARAGAT

MORO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 4 maggio 1966, n. 262.

Modifiche alla legge 3 agosto 1961, n. 833, concernente il passaggio agli impieghi civili dei sottufficiali della Guardia di finanza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 50 della legge 3 agosto 1961, n. 833, è sostituito con il seguente:

« Per il periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge possono fare domanda di impiego civile anche i sottufficiali che abbiano compiuto 12 anni di servizio effettivo ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 maggio 1966

SARAGAT

MORO — PRETI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 4 maggio 1966, n. 263.

Modificazioni all'articolo 50 delle norme sulla circolazione stradale, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'articolo 50 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

« Art. 50 (*Pneumatici e sospensioni*). — Le ruote degli autoveicoli, dei motoveicoli, dei ciclomotori, dei filoveicoli e dei rimorchi debbono essere munite di pneumatici o di sistemi equivalenti.

Sia le ruote che i pneumatici, o sistemi equivalenti, montati sui predetti veicoli dovranno essere in perfetta efficienza, privi di lesioni che possano comprometterne la sicurezza. Il battistrada dovrà avere il disegno a rilievo ben visibile su tutta la sua larghezza e su tutta la sua circonferenza; l'altezza del rilievo non dovrà in alcun punto essere inferiore ad un millimetro per gli autoveicoli, motoveicoli, filoveicoli e rimorchi, e millimetri 0,50 per i ciclomotori.

Gli autoveicoli, i motoveicoli, i filoveicoli ed i rimorchi debbono essere muniti di idonei organi di sospensione elastica, salvo che, in relazione alle loro caratteristiche ed allo specifico uso cui sono destinati, non venga riconosciuta dal Ministero dei lavori pubblici e dal Ministero dei trasporti l'ammissibilità di sospensioni rigide.

Chiunque circoli con uno dei veicoli indicati nei commi precedenti, nel quale i pneumatici, o sistemi equivalenti, manchino o non siano conformi alle disposizioni stabilite dal regolamento, ovvero i pneumatici o le ruote non siano in perfetta efficienza, ovvero i pneumatici siano consumati oltre il limite stabilito nel secondo comma, o circoli con un veicolo mancante di organi di sospensione elastica, a meno che siano riconosciute ammissibili sospensioni rigide, è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 20.000; per i motoveicoli ed i ciclomotori si applica l'ammenda da lire 1.000 a lire 5.000 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 maggio 1966

SARAGAT

MORO — MANCINI — SCALFARO — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 5 maggio 1966, n. **264**.

Abrogazione del termine per la sostituzione degli attuali ponti di chiatte sul Po con ponti stabili.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 22 novembre 1962, n. 1708, è sostituito dal seguente:

« I ponti di chiatte esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge dovranno essere sostituiti con ponti stabili a norma degli articoli seguenti ».

E' abrogato il secondo comma dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1964, n. 1056.

Art. 2.

L'articolo 2 della legge 22 novembre 1962, n. 1708, è sostituito dal seguente:

« L'Azienda autonoma delle strade statali provvederà, con le entrate ordinarie di cui all'articolo 26 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, alla costruzione dei seguenti tre ponti:

a) Ponte di Boscotosca;
b) Ponte di Viadana-Boretto;
c) Ponte di San Benedetto Po ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 maggio 1966

SARAGAT

MORO — MANCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 1966, n. **265**.

Approvazione dello statuto del Consorzio per la pesca e per l'acquicoltura del lago Trasimeno.

N. 265. Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene approvato lo statuto del Consorzio per la pesca e per l'acquicoltura del lago Trasimeno.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 10. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1966, n. **266**.

Estinzione dell'Ente morale « Biblioteca Canonico Aniello Avallone », di Cava dei Tirreni.

N. 266. Decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Ente morale « Biblioteca Canonico Aniello Avallone », di Cava dei Tirreni, è dichiarato estinto e il suo patrimonio è devoluto al comune di Cava dei Tirreni.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 7. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1966, n. **267**.

Modificazioni allo statuto dell'Associazione nazionale di allevatori di suini, con sede in Roma.

N. 267. Decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, vengono approvate le modificazioni agli articoli 5, 6, 7, 8 e 16 dello statuto della Associazione nazionale di allevatori di suini, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 11. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1966, n. 268.

Autorizzazione all'Automobile club di Catanzaro ad acquistare un immobile.

N. 268. Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile club di Catanzaro viene autorizzato ad acquistare in proprietà, dal sig. Claudio Guinetti, per il prezzo di lire 40.600.000, il fabbricato sito in Catanzaro sulle vie vico II Aranci, largo Banca d'Italia e via Sensales, composto di piano terreno, primo piano e secondo piano, per complessivi vani 43 con adiacente giardino esteso mq. 400 circa, da adibire a sede dei propri uffici.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 15. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1966, n. 269.

Autorizzazione all'Università degli studi di Pisa ad acquistare un immobile.

N. 269. Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Pisa viene autorizzata ad acquistare dall'ing. Paolo Sortino, al prezzo di L. 26.400.000 (lire ventiseimilioniquattrocentomila), un appezzamento di terreno di mq. 3680, sito in Pisa, via Bonanno, iscritto al catasto terreni nel foglio n. 27, part. 18.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 24. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 aprile 1966.

Nomina del commissario e del vice commissario dell'Ente nazionale assistenza lavoratori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 maggio 1937, n. 817, concernente l'ordinamento dell'Opera nazionale dopolavoro (ora Ente nazionale assistenza lavoratori), e sue successive modificazioni;

Visto lo statuto dell'E.N.A.L. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1955, n. 478, e modificato con successivo decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1962, n. 1408;

Ravvisata l'opportunità di non procedere alla rinnovazione dei normali organi di amministrazione dell'Ente, già scaduti, e di far luogo ad una gestione commissariale che provveda alla formulazione di concrete proposte per le opportune modifiche dello statuto dell'Ente stesso, nonchè per la riorganizzazione dei servizi e la regolamentazione dello stato giuridico ed economico del personale;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. prof. Vitaliano Rovigatti è nominato commissario dell'Ente nazionale assistenza lavoratori per provvedere alla normale amministrazione e con l'incarico di formulare proposte per il riordinamento dell'Ente, la riorganizzazione dei servizi e la regolamentazione dello stato giuridico ed economico del personale, non oltre il 31 dicembre 1967, termine di durata della gestione commissariale.

Nell'espletamento dei predetti compiti il commissario sarà coadiuvato dall'avv. Francesco Bugliari, che viene nominato vice commissario dell'Ente stesso.

Art. 2.

Il commissario ha la legale rappresentanza dell'Ente nazionale assistenza lavoratori e sostituisce gli organi di amministrazione (presidente e Consiglio di amministrazione), esercitando tutti i poteri ad essi spettanti.

Il presente decreto verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1966

SARAGAT

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1966
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 203

(4132)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1966.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica della impresa della Società in nome collettivo « G. Leitner e figlio - Vipiteno », con sede in Vipiteno (Bolzano).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relativa alla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Considerato che nei confronti dell'impresa della Società in nome collettivo « G. Leitner e figlio - Vipiteno », con sede in Vipiteno (Bolzano), via Gries n. 41, è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elet-

trica ai sensi della lettera *a*) del n. 6 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, con provvedimento ministeriale n. 691732 di protocollo, in data 4 luglio 1964;

Considerato altresì che nei confronti dell'impresa suddetta non sussistono le condizioni di esonero dal trasferimento ai sensi del n. 8 dell'art. 4 della legge citata e dell'art. 5 della legge 27 giugno 1964, n. 452, avendo l'impresa distribuito energia acquistata da terzi e per essere l'acquisto non dovuto a motivi occasionali e non ricorrenti;

Accertato che nei complessi dei beni organizzati per l'esercizio delle attività elettriche dell'impresa anzidetta sono compresi impianti di distribuzione, per i quali occorre provvedere al trasferimento, a norma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica dell'impresa della Società in nome collettivo « G. Leitner e figlio - Vipiteno », con sede in Vipiteno (Bolzano), via Gries n. 41, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente agli impianti stessi.

Il trasferimento non comprende gli impianti non esclusivamente destinati alla distribuzione dell'energia elettrica.

Art. 2.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige, con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della Società che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Bolzano o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti gli impianti di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

L'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato può richiedere l'intervento della forza pubblica, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Il verbale di consegna è valido agli effetti della trascrizione dei beni e dei rapporti giuridici relativi nei pubblici registri immobilari.

Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali rappresentanti della Società non si presentino per effettuarla, il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica chiede al presidente del Tribunale competente per territorio la nomina di un curatore, nel cui contraddittorio è eseguita l'immissione nel possesso.

Art. 3.

Il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed ai relativi rapporti giuridici.

All'atto della consegna dei beni, i legali rappresentanti della Società debbono consegnare al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutti i documenti attinenti agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed ai relativi rapporti giuridici, indicando specificatamente tutti i rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione.

La Società è altresì tenuta a fornire all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per quanto concerne gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed a rilasciare, a richiesta dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, estratti dei libri e delle scritture.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, ed è corrisposto ai sensi dell'art. 6 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 6.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 aprile 1966

(3925) *Il Ministro*: ANDREOTTI

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1966.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica della impresa della società « S.A.I.C.I. » - Società Agricola Industriale per la Cellulosa Italiana - Società per azioni, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relativa alla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della

legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Considerato che nei confronti dell'impresa della Società « S.A.I.C.I. » - Società Agricola Industriale per la Cellulosa Italiana - Società per azioni, con sede in Milano, via Cernaia n. 8, è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ai sensi della lettera *a*) del n. 6 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, con decreto ministeriale in data 25 novembre 1963;

Considerato altresì che nei confronti dell'impresa suddetta non sussistono le condizioni di esonero dal trasferimento ai sensi del n. 8 dell'art. 4 della legge citata e dell'art. 5 della legge 27 giugno 1964, n. 452, avendo l'impresa prodotto e distribuito mediamente nel biennio 1959-60 più di 15 milioni di chilowattora per anno;

Accertato che nei complessi dei beni organizzati per l'esercizio delle attività elettriche dell'impresa anzidetta sono compresi impianti di distribuzione, per i quali occorre provvedere al trasferimento, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Accertato altresì che nei complessi suddetti sono compresi impianti necessari per il trasporto di energia elettrica alla SNIA Viscosa - Società Nazionale Industria Applicazioni Viscosa - S.p.A., con sede in Milano, alla Società Friulana Industria Legno S.p.A., con sede in Torviscosa (Udine), e al Cotonificio Veneziano S.p.A., con sede in Milano;

Considerato che la Società « S.A.I.C.I. » - Società Agricola Industriale per la Cellulosa Italiana - Società per azioni, risulta consociata alle Società suddette, ai sensi della lettera *a*) del n. 6 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'art. 4 della legge 27 giugno 1964, n. 452;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica dell'impresa della Società « S.A.I.C.I. » - Società Agricola Industriale per la Cellulosa Italiana - Società per azioni, con sede in Milano, via Cernaia n. 8, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente agli impianti stessi.

Il trasferimento non comprende gli impianti non esclusivamente destinati alla distribuzione dell'energia elettrica nonchè gli impianti necessari per il trasporto dell'energia elettrica nell'ambito della consociazione con la SNIA Viscosa - Società Nazionale Industria Applicazioni Viscosa - S.p.A., con sede in Milano, con la Società Friulana Industria Legno S.p.A., con sede in Torviscosa (Udine), e con il Cotonificio Veneziano S.p.A., con sede in Milano.

Art. 2.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Milano con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della Società che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Milano o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti gli impianti di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

L'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato può richiedere l'intervento della forza pubblica, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Il verbale di consegna è valido agli effetti della trascrizione dei beni e dei rapporti giuridici relativi nei pubblici registri immobiliari.

Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali rappresentanti della Società non si presentino per effettuarla, il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica chiede al Presidente del Tribunale competente per territorio la nomina di un curatore, nel cui contraddittorio è eseguita l'immissione nel possesso.

Art. 3.

Il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed ai relativi rapporti giuridici.

All'atto della consegna dei beni, i legali rappresentanti della Società debbono consegnare al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutti i documenti attinenti agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed ai relativi rapporti giuridici, indicando specificatamente tutti i rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione.

La Società è altresì tenuta a fornire all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per quanto concerne gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed a rilasciare, a richiesta dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, estratti dei libri e delle scritture.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, ed è corrisposto ai sensi dell'art. 6 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 6.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 maggio 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(4133)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1966.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica della impresa della Società ANIC Gela S.p.A., con sede in Gela (Caltanissetta).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relativa alla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Considerato che nei confronti dell'impresa della Società ANIC Gela S.p.A., con sede in Gela (Caltanissetta) è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per la Energia Elettrica ai sensi della lettera *a*) del n. 6 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, con provvedimento ministeriale n. 692444 di protocollo, in data 17 luglio 1964;

Considerato altresì che nei confronti dell'impresa suddetta non sussistono le condizioni di esonero dal trasferimento ai sensi del n. 8 dell'art. 4 della legge citata e dell'art. 5 della legge 27 giugno 1964, n. 452, avendo l'impresa prodotto e distribuito più di 15 milioni di chilowattora per anno;

Accertato che nei complessi dei beni organizzati per l'esercizio delle attività elettriche dell'impresa anzidetta sono compresi impianti di distribuzione, per i quali occorre provvedere al trasferimento, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Accertato altresì che nei complessi suddetti sono compresi impianti necessari per il trasporto di energia elettrica all'AGIP S.p.A., con sede in Milano;

Considerato che la Società ANIC Gela S.p.A. risulta consociata all'AGIP S.p.A, ai sensi della lettera *a*) del n. 6 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'art. 4 della legge 27 giugno 1964, n. 452;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica dell'impresa della Società ANIC Gela S.p.A., con sede in Gela (Caltanissetta), nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori le pertinenze e tutto ciò che sia attinente agli impianti stessi.

Il trasferimento non comprende gli impianti non esclusivamente destinati alla distribuzione dell'energia elettrica nonchè gli impianti necessari per il trasporto dell'energia elettrica nell'ambito della consociazione con l'AGIP S.p.A., con sede in Milano.

Art. 2.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Caltanissetta con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della Società che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Caltanissetta o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti gli impianti di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

L'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato può richiedere l'intervento della forza pubblica, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Il verbale di consegna è valido agli effetti della trascrizione dei beni e dei rapporti giuridici relativi nei pubblici registri immobiliari.

Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali rappresentanti della Società non si presentino per effettuarla, il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica chiede al Presidente del Tribunale competente per territorio la nomina di un curatore, nel cui contraddittorio è eseguita l'immissione nel possesso.

Art. 3.

Il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed ai relativi rapporti giuridici.

All'atto della consegna dei beni, i legali rappresentanti della Società debbono consegnare al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutti i documenti attinenti agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed ai relativi rapporti giuridici, indicando specificatamente tutti i rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione.

La Società è altresì tenuta a fornire all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per quanto concerne gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed a rilasciare, a richiesta dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, estratti dei libri e delle scritture.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, ed è corrisposto ai sensi dell'art. 6 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 6.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 maggio 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(4134)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1966.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica della impresa della Società « Cotonificio Valle di Susa », Società per azioni, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relativa alla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Considerato che nei confronti dell'impresa della Società « Cotonificio Valle di Susa », Società per azioni, con sede in Milano, via Senato n. 12, è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ai sensi della lettera *a*) del n. 6 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, con decreti ministeriali in data 22 novembre 1963 e 1° aprile 1964;

Considerato altresì che nei confronti dell'impresa suddetta non sussistono le condizioni di esonero dal trasferimento ai sensi del n. 8 dell'art. 4 della legge citata e dell'art. 5 della legge 27 giugno 1964, n. 452, avendo l'impresa prodotto e distribuito mediamente nel biennio 1959-60 più di 15 milioni di chilowattora per anno;

Accertato che nei complessi dei beni organizzati per l'esercizio delle attività elettriche dell'impresa anzidetta sono compresi impianti di distribuzione, per i quali occorre provvedere al trasferimento, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica dell'impresa della Società « Cotonificio Valle di Susa », Società per azioni, con sede in Milano, via Senato n. 12, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente agli impianti stessi.

Il trasferimento non comprende gli impianti non esclusivamente destinati alla distribuzione dell'energia elettrica.

Art. 2.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Milano con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della Società che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Milano o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti gli impianti di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

L'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato può richiedere l'intervento della forza pubblica, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Il verbale di consegna è valido agli effetti della trascrizione dei beni e dei rapporti giuridici relativi nei pubblici registri immobiliari.

Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali rappresentanti della Società non si presentino per effettuarla, il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica chiede al Presidente del Tribunale competente per territorio la nomina di un curatore, nel cui contraddittorio è eseguita l'immissione nel possesso.

Art. 3.

Il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed ai relativi rapporti giuridici.

All'atto della consegna dei beni, i legali rappresentanti della Società debbono consegnare al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutti i documenti attinenti agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed ai relativi rapporti giuridici, indicando specificatamente tutti i rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione.

La Società è altresì tenuta a fornire all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per quanto concerne gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed a rilasciare, a richiesta dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, estratti dei libri e delle scritture.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, ed è corrisposto ai sensi dell'art. 6 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 6.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 maggio 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(4135)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1966.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica della impresa della Società Bombrini Parodi-Delfino S.p.A., con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relativa alla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Considerato che nei confronti dell'impresa della Società Bombrini Parodi-Delfino S.p.A., con sede in Roma, via Lombardia n. 31, è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ai sensi della lettera *a*) del n. 6 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, con provvedimento ministeriale n. 689870 di protocollo, in data 8 maggio 1964;

Considerato altresì che nei confronti dell'impresa suddetta non sussistono le condizioni di esonero dal trasferimento ai sensi del n. 8 dell'art. 4 della legge citata e dell'art. 5 della legge 27 giugno 1964, n. 452, avendo l'impresa prodotto e distribuito mediamente nel biennio 1959-60 più di 15 milioni di chilowattora per anno;

Accertato che nei complessi dei beni organizzati per l'esercizio delle attività elettriche dell'impresa anzidetta sono compresi impianti di distribuzione, per i quali occorre provvedere al trasferimento, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Accertato altresì che nei complessi suddetti sono compresi impianti necessari per il trasporto di energia elettrica alla Società « Aerochemie S.p.A. », con sede in Roma;

Considerato che la Società Bombrini Parodi-Delfino risulta consociata alla Società suddetta, ai sensi della lettera *a*) del n. 6 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'art. 4 della legge 27 giugno 1964, n. 452;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica dell'impresa della Società Bombrini Parodi-Delfino S.p.A., con sede in Roma, via Lombardia n. 31, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente agli impianti stessi.

Il trasferimento non comprende gli impianti non esclusivamente destinati alla distribuzione dell'energia elettrica nonchè gli impianti necessari per il trasporto dell'energia elettrica nell'ambito della consociazione con la Società « Aerochemie S.p.A. », con sede in Roma.

Art. 2.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Roma con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della Società che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Roma o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti gli impianti di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

L'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato può richiedere l'intervento della forza pubblica, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Il verbale di consegna è valido agli effetti della trascrizione dei beni e dei rapporti giuridici relativi nei pubblici registri immobiliari.

Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali rappresentanti della Società non si presentino per effettuarla, il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica chiede al Presidente del Tribunale competente per territorio la nomina di un curatore, nel cui contraddittorio è eseguita l'immissione nel possesso.

Art. 3.

Il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed ai relativi rapporti giuridici.

All'atto della consegna dei beni, i legali rappresentanti della Società debbono consegnare al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutti i documenti attinenti agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed ai relativi rapporti giuridici, indicando specificatamente tutti i rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione.

La Società è altresì tenuta a fornire all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per quanto concerne gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed a rilasciare, a richiesta dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, estratti dei libri e delle scritture.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, ed è corrisposto ai sensi dell'art. 6 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 6.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 maggio 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(4136)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concessione di medaglie d'argento per attività svolte a vantaggio degli orfani di guerra

Ai sensi dell'art. 62 della legge 13 marzo 1958, n. 365, sull'Opera nazionale per gli orfani di guerra, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha conferito alla signora Pia Casu vedova Santoni Rugiu la medaglia d'argento a titolo di riconoscimento della particolare attività svolta a vantaggio degli orfani di guerra.

Ai sensi dell'art. 62 della legge 13 marzo 1958, n. 365, sull'Opera nazionale per gli orfani di guerra, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha conferito al col. Aldo Sansonetti la medaglia d'argento, a titolo di riconoscimento della particolare attività svolta a vantaggio degli orfani di guerra.

(3933)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreti del Presidente della Repubblica in data 3 maggio 1966 in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date a fianco di ciascuno di essi indicate in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Cassarino Angelo, residente nel comune di Francofonte, distretto notarile di Siracusa dal 3 giugno 1966;

Biondi Tommaso, residente nel comune di Foligno, distretto notarile di Perugia, dal 17 giugno 1966.

(4015)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 4

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 138 Mod. 241 D.P. — Data: 8 novembre 1965 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Salerno — Intestazione: Spinelli Benigna, nata a Castel San Giorgio il 1° maggio 1909 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 7600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 39 Mod. 241 D.P. — Data: 10 dicembre 1964 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Caserta — Intestazione: mons. Cataldo De Sario, nato a Caserta il 18 gennaio 1914 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 40.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 19 aprile 1966

Il direttore generale: GAGLIARDO

(3806)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 93

Corso dei cambi del 13 maggio 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,53	624,62	624,60	624,64	624,60	624,63	624,61	624,60	624,63	624,60
$ Can.	579,72	579,85	579,75	580 —	579,25	579,65	580 —	579,70	579,65	579,60
Fr. Sv.	144,73	144,70	144,74	144,715	144,70	144,76	144,69	144,75	144,76	144,69
Kr. D.	90,32	90,32	90,35	90,33	90,35	90,32	90,32	90,30	90,32	90,31
Kr. N.	87,27	87,27	87,27	87,27	87,25	87,27	87,24	87,25	87,27	87,26
Kr. Sv.	121,26	121,27	121,30	121,30	121,30	121,31	121,30	121,30	121,31	121,28
Fol.	172,05	172,05	172,04	171,995	172 —	172,03	171,985	172,05	172,03	172,02
Fr. B.	12,557	12,552	12,55	12,552	12,55	12,55	12,549	12,52	12,55	12,55
Franco francese	127,44	127,44	127,42	127,43	127,425	127,44	127,425	127,40	127,44	127,43
Lst.	1744,53	1744,15	1744,20	1744,35	1744 —	1744,50	1744,15	1744,55	1744,50	1744,25
Dm. occ.	155,41	155,45	155,41	155,43	155,40	155,44	155,42	155,40	155,44	155,43
Scell. Austr.	24,17	24,17	24,17	24,1725	24,15	24,17	24,173	24,17	24,17	24,17
Escudo Port.	21,759	21,76	21,75	21,7625	21,78	21,76	21,753	21,76	21,76	21,76
Peseta Sp.	10,42	10,42	10,43	10,4275	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42

Media dei titoli del 13 maggio 1966

Rendita 5 % 1935	108,20
Redimibile 3,50 % 1934	100,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,025
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,95
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,75
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,575
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,20
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,15
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,425
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,45
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,275
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,30
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 maggio 1966

1 Dollaro USA	624,625
1 Dollaro canadese	580 —
1 Franco svizzero	144,702
1 Corona danese	90,325
1 Corona norvegese	87,255
1 Corona svedese	121,30
1 Fiorino olandese	171,99
1 Franco belga	12,55
1 Franco francese	127,427
1 Lira sterlina	1744,25
1 Marco germanico	155,425
1 Scellino austriaco	24,173
1 Escudo Port.	21,758
1 Peseta Sp.	10,424

MINISTERO DELLA SANITA

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua oligominerale naturale denominata « Lauretana »

Con decreto n. 861 in data 19 aprile 1966, la Società A.S. Fonte Graglia Santuario di Colombo-Rossello e C., con sede in Graglia (Vercelli), è autorizzata a smerciare in bottiglie l'acqua oligominerale naturale denominata Lauretana che sgorga dalla sorgente Caruzza nel territorio del comune di Graglia. (Vercelli).

L'acqua minerale verrà imbottigliata in recipienti di vetro verde del tipo comunemente usato per le acque minerali della capacità di un litro contrassegnati da etichette rettangolari delle dimensioni di cm. 17 × cm. 11 suddivise in tre riquadri:

Nel riquadro centrale vi è raffigurato il Santuario di Graglia in colore marrone e si legge dall'alto in basso: Fonti Graglia Santuario (in colore blù) - Acqua oligominerale naturale (in colore marrone scuro) Lauretana (in colore blù).

In fondo sono riportati gli estremi del presente decreto.

Nel riquadro di sinistra, fra due striscie di coloro blù la parola « diuretica » (in colore marrone scuro) ed inferiormente sono riportati i dati relativi alle costanti chimico-fisiche ed alle sostanze presenti in un litro di acqua secondo l'analisi eseguita il 30 giugno 1964 dal prof. Mario Milone direttore dell'Istituto di chimica della Università di Torino. Successivamente si legge « L'acqua della sorgente Lauretana sgorga dalle pendici del Mombarone a metri 1050 sul livello del mare, nel comune di Graglia provincia di Vercelli. Stabilimento in Graglia - Santuario - Località panoramica climatica di soggiorno e, fra due strisce di colore blù « digestiva ».

In fondo la frase « Imbottigliata come sgorga dalla sorgente ».

Nel riquadro di destra si legge fra due strisce blù « antiurica » e successivamente sono riportati il giudizio di purezza batteriologica redatto il 22 giugno 1964 dal prof. Giovanni Cambosu, direttore dell'Istituto di igiene della Università di Torino e le indagini sugli effetti terapeutici dell'acqua studiate in data 10 ottobre 1964 dal prof. A. Beretta Anguissola, direttore dello Istituto di patologia speciale medica e metodologica della Università di Torino.

In fondo la parola « disintossicante » fra due strisce blù e la frase « Bottiglie tappo sterilizzati ».

Il tutto conforme agli esemplari allegati al presente decreto.

L'acqua minerale verrà addotta dalla sorgente allo stabilimento mediante apposita tubazione della lunghezza di metri 650 e sarà imbottigliata come sgorga dalla sorgente.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi corona in modo da evitare alterazioni o sostituzioni dell'acqua minerale.

Intorno alla sorgente verrà costituita una zona di protezione del raggio di metri dieci tenuta a prato naturale con alberi e recintata con rete metallica.

(4019)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1966, registro n. 19 Pubblica istruzione, foglio n. 239, è stato accolto limitatamente alla corresponsione del conguaglio di trattamento economico per il servizio prestato successivamente al 31 dicembre 1960 il ricorso straordinario prodotto in data 8 agosto 1963 dalla professoressa Maddalena Scaramuzzi avverso la mancata corresponsione del trattamento economico di cattedra per l'insegnamento di storia dell'arte prestato nei licei classici.

(4076)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione straordinaria dell'Istituto nazionale autonomo delle case popolari per i soci dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'aeronautica.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 3192 in data 28 aprile 1966, è stata prorogata fino al 28 giugno 1966 la gestione straordinaria dell'Istituto nazionale autonomo delle case popolari per i soci dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aeronautica — ed — il generale Attilio Micheluzzi è stato confermato commissario governativo dell'Istituto stesso, per il periodo 29 aprile-28 giugno 1966.

(3937)

Avviso di rettifica

Nel comunicato relativo all'esito di ricorso proposto dalla signora Clotilde Maggioli, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 26 giugno 1965, in luogo di « contro il provvedimento dell'INCIS con il quale è stato assegnato in proprietà, al sig. Manasse Massimo, l'alloggio ex I.R.C.I.S.... » leggasi « avverso la domanda prodotta dal sig. Massimo Manasse, diretta ad ottenere la cessione in proprietà dell'alloggio ex I.R.C.I.S.... ».

(4184)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

ENTE DI IRRIGAZIONE PUGLIA E LUCANIA

Dichiarazione di compimento e riconoscimento di opera idraulica di 3ª categoria dei lavori di sistemazione idraulica della fiumara di Venosa e dell'affluente Lapilloso (Potenza).

Con decreto interministeriale 26 gennaio 1966, n. 878, viene accertato, ai sensi dell'art. 17 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il compimento delle opere di sistemazione idraulica della fiumara di Venosa e dell'affluente Lapilloso (Potenza) eseguite dall'Ente per l'irrigazione in Puglia e Lucania, e viene altresì riconosciuta l'appartenenza delle opere stesse tra quelle idrauliche di 3ª categoria, a' termini dell'art. 7 del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, modificato dalla legge 23 luglio 1911, n. 774.

(3514)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 novembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1966, registro n. 3, foglio n. 290, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto dal signor Venanzoni Alberto, pervenuto al Ministero competente in data 18 luglio 1964, avverso la decisione dal 14 novembre 1960 con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Roma accolse il ricorso gerarchico improprio prodotto dalla signora Barboni Wanda Tilde contro il sindaco di Roma che con provvedimento in data 2 luglio 1960 aveva negato l'aggiunta della voce merceologica « Confezioni per uomo » alla licenza di cui la signora Barboni stessa è titolare per la vendita di « Confezioni per donna e bambini » nel proprio esercizio commerciale sito in detto Comune, via Ottaviano numeri 1 e 3 angolo piazza Risorgimento.

(3984)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 31 gennaio 1966 al 6 febbraio 1966

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	2.173	3.344	992	2.173	4.491	5.280
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	30.832	30.438	25.947	30.832	32.392	44.783

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 %	7.984	11.111	6.661	7.984	9.958	17.921
	16	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	8.773	9.719	5.578	8.773	10.173	21.013
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	10.073	9.679	5.188	10.073	11.633	23.533
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	11.633	9.631	4.720	11.633	13.385	26.557
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	12.413	9.607	4.486	12.413	14.261	28.069
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	13.193	9.583	4.252	13.193	15.137	29.581
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	16.573	9.479	3.238	16.573	18.933	36.133
	24	8. superiore al 43 %	23.853	9.255	1.563	23.853	27.109	50.245
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	7.210	8.156	4.015	7.210	8.610	17.263
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	8.510	8.116	3.625	8.510	10.070	19.783
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	10.070	8.068	3.157	10.070	11.822	22.807
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	10.850	8.044	2.923	10.850	12.698	24.319
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	11.630	8.020	2.689	11.630	13.574	25.831
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	15.010	7.916	1.675	15.010	17.370	32.383
	35	7. superiore al 43 %	22.290	7.692	zero	22.290	25.546	46.495
		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*d*)	zero	zero	zero	zero	zero	817
	41	2. altri	6.421	9.548	5.098	6.421	8.395	14.171
		c. latte condensato e altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	42	1. inferiore o uguale al 27%	7.938	14.401	6.955	13.722	10.673	20.682
	43	2. superiore al 27% e inferiore o uguale al 45%	zero	zero	zero	zero	4.655	26.420
	45	3. superiore al 45%	zero	zero	zero	zero	7.914	44.913
		B. con aggiunta di zuccheri:						
	47	I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno	30.832	30.438	25.947	30.832	32.392	44.783
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, avente tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 13%	7.210 (*f*)	8.156 (*f*)	4.015 (*f*)	7.210 (*f*)	8.610 (*f*)	17.263 (*f*)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	8.510 (*f*)	8.116 (*f*)	3.625 (*f*)	8.510 (*f*)	10.070 (*f*)	19.783 (*f*)
	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	10.070 (*f*)	8.068 (*f*)	3.157 (*f*)	10.070 (*f*)	11.822 (*f*)	22.807 (*f*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	10.850 (*f*)	8.044 (*f*)	2.923 (*f*)	10.850 (*f*)	12.698 (*f*)	24.319 (*f*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	11.630 (*f*)	8.020 (*f*)	2.689 (*f*)	11.630 (*f*)	13.574 (*f*)	25.831 (*f*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	15.010 (*f*)	7.916 (*f*)	1.675 (*f*)	15.010 (*f*)	17.370 (*f*)	32.383 (*f*)
	58	7. superiore al 43 %	22.290 (*f*)	7.692 (*f*)	zero (*f*)	22.290 (*f*)	25.546 (*f*)	46.495 (*f*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	6.421 (*f*)	9.548 (*f*)	5.098 (*f*)	6.421 (*f*)	8.395 (*f*)	14.171 (*f*)
		c. latte condensato ed altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 %	5.843	6.155	6.746	5.843	15.230	28.377
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	7.780	29.545
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	11.039	48.038
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	2.567 (*c*)(*g*)	63.407 (*g*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*d*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	2.140 (*c*)(*g*)	52.839 (*g*)
	08	II. non nominato	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	2.140 (*c*)(*g*)	45.339 (*g*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
	26	A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U.C. per 100 kg (*d*)	zero	zero	zero	zero	zero	9.375
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*d*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	54	C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C. per 100 kg	zero	zero	zero	zero	zero	23 % sul valore
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	10.605
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	1.101	361	zero	1.101	zero	10.605
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
	60	I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa	esente	esente	esente	esente	esente	7.485
	39	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz	zero	zero	7.610 (*h*)	zero	zero	7.610
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	zero	zero	18.776 (*h*)	zero	18.776 (*h*)	18.776
	65	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	18.776

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)	67 47 45 51	IV. Gouda, Samsoe, Svecia, Danbo, Edam, Elbo, Maribo, Fontina, Fontal, Provolone, Caciocavallo, Ragusano, Leidse, Friese nagel- e kanterkaas, Herrgard, Comté, Cantal, Asiago, Montasio, Pressato, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o uguale al 62 % in peso della materia non grassa	5.561	15.660	zero	5.561	9.112 (*c*)	30.980
	42	V. Tilsit (Havarti)	5.486	13.916	zero	5.486	10.540 (*c*)	22.655
	7[illegible]	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	1.281	7.598	zero	1.281	1.510 (*c*)	14.931
	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore in acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	16.986
	17 20 23 36	VIII. Latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	16.986
	13 16	F. formaggi fusi	4.421	12.885	3.644	5.943	9.851 (*c*)	30.778
17.02-A	04	Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*)	7.309	5.008	2.908	7.309	7.856	13.042

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile, in tal modo, provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

All'importazione di prodotti rientranti nella voce di tariffa n. 21.07 (Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove), aventi tenore in peso superiore al 33 % di materie grasse provenienti dal latte, si riscuote, in aggiunta al dazio doganale previsto in tariffa per tali prodotti, un prelievo addizionale pari, per ogni 100 chilogrammi di prodotto:

— per le provenienze comunitarie, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro e l'ammontare del dazio doganale applicabile alla stessa quantità di merce;

— per le provenienze da Paesi terzi, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro fabbricato a base di crema dolce (voce n. 04.03-B-II) e l'ammontare del dazio applicabile alla stessa quantità di merce.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;

— nel quadro *B* il visto dell'autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto della esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*d*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Il prelievo nella misura indicata rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U.C. per quintale di prodotto.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà, pertanto, calcolato con la seguente formula: $\text{Prelievo} = Pb \times \frac{Cl}{100} + 3.125$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;

— Cl il peso in chilogrammi dei componenti in latte per 100 kg di prodotto;

— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U.C.

(*g*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 5.208 per quintale.

(*h*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».
« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».
« Keine Interventionsware ».
« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D.D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(1993)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore legale presso la Corte di appello di Bari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1966, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale sono state nominate le Commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale per l'anno 1966 presso le varie Corti di appello;

Letta la nota del 4 aprile 1966, n. 1896, del presidente della Corte di appello di Bari, il quale, nel partecipare il decesso del componente supplente di quella Commissione avv. Maggi Giuseppe, chiede che, in sostituzione dello stesso, venga nominato l'avv. Tosches Pasquale, iscritto nell'albo degli avvocati di Bari dal 3 febbraio 1947;

Ritenuto che occorre procedere a tale sostituzione;

Letto l'art. 1 n. 5 della legge 23 marzo 1940, n. 254, che ha sostituito l'art. 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578;

Decreta:

L'avv. Tosches Pasquale, del Foro di Bari, è nominato componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore legale presso la Corte di appello di Bari, in sostituzione dell'avvocato Maggi Giuseppe, deceduto.

Roma, addì 15 aprile 1966

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1966
Registro n. 15 Grazia e giustizia, foglio n. 183.

(4078)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso per esami a due posti di bibliotecario di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva della biblioteca dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, contenenti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1331, modificata con legge 23 dicembre 1965, n. 1418;

Accertato che nel ruolo della carriera direttiva della biblioteca dell'Istituto superiore di sanità risultano attualmente disponibili due posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a due posti di bibliotecario di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva della biblioteca dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di laurea conseguito presso una Università o Istituto superiore della Repubblica.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere di concetto che non sia in possesso del prescritto titolo di studio di cui alla lettera *B*), purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto o equiparata ed abbiano il diploma di Istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

E) età non superiore ad anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengano alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 aprile 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni.

Per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, a termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso Università od Istituti di istruzione universitaria.

In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40.

Il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40.

Per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sempreché non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego, il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni;

4) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie equiparate.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, già rivestano la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato; nonchè nei confronti del personale che presti la propria opera presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331 e successive modifiche, purchè in possesso degli altri requisiti.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato dal Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata all'Ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Ufficio per l'ordinamento delle carriere, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) le lingue straniere di cui al successivo art. 4 nelle quali intendono sostenere l'esame.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'Ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 4.

Gli esami consteranno di tre prove scritte ed una orale.

A) *Prove scritte*:

1) Tema su un argomento di cultura generale riguardante personalità più spiccate nel campo delle scienze sperimentali;

2) tema sulla legislazione e sui servizi delle biblioteche pubbliche governative e sulle attribuzioni delle Sovraintendenze bibliografiche;

3) traduzione di un brano di argomento scientifico da due lingue straniere da scegliersi dal candidato tra l'inglese, il francese e il tedesco.

B) *Prova orale*:

Gli argomenti delle prove scritte;
elementi di bibliografia generale e biblioteconomia;
elementi di diritto costituzionale ed amministrativo;
compiti ed organizzazione dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art 6

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 7

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire all'Ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in prescritta carta da bollo;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su prescritta carta da bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su prescritta carta da bollo rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occa-

sione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini, già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su prescritta carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio e i figli degli invalidi per servizio di 1ª categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 ultimo comma della legge 24 febbraio 1953, n 142, oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su prescritta carta da bollo del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su prescritta carta da bollo del sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *f*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato su prescritta carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato su prescritta carta da bollo dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta da bollo, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

n) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su prescritta carta da bollo dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su prescritta carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

r) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su prescritta carta da bollo, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo;

s) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato su prescritta carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione competente;

t) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo, su prescritta carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

u) gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 8.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine peren-

torio di giorni trenta, che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita.

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 7;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause, che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra ed assimilati, dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 7, salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 10.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 11 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del Comitato amministrativo, la nomina a bibliotecario di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva della biblioteca dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 marzo 1966

Il Ministro: Mariotti

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *aprile* 1966
Registro n. 4 *Sanità, foglio n.* 238

(3449)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica, a sessanta posti di guardia di sanità in prova, nella carriera del personale ausiliario del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 5 marzo 1965, registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1965, registro n. 5 Sanità, foglio n. 88, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 138 del 5 giugno 1965, con cui è stato bandito un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica, a sessanta posti di guardia di sanità in prova, nella carriera del personale ausiliario del Ministero della sanità;

Visto il decreto in data 28 giugno 1965, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1965, registro n. 8 Sanità, foglio n. 290, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 24 agosto 1965, con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso di che trattasi;

Vista la lettera in data 15 febbraio 1966, con la quale il professore Ermanno Lanzola, componente della Commissione predetta, rassegna le dimissioni per esigenze di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Mancini, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità, è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso in epigrafe, in sostituzione del prof. Ermanno Lanzola, dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nei modi di legge.

Roma, addì 5 marzo 1966

Il Ministro: Mariotti

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1966
Registro n. 4, *foglio n.* 217.

(4080)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario nel ruolo della carriera direttiva degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, per la direzione dell'Istituto sperimentale di caseificio di Lodi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti dei concorsi per le carriere statali;

Vista la delibera 6 aprile 1965 con la quale il comitato amministrativo dell'Istituto sperimentale di caseificio di Lodi ha espresso l'opportunità di provvedere, mediante concorso pubblico, alla copertura del posto di direttore dell'Istituto stesso;

Sentito il parere del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste espresso nella riunione dell'11 gennaio 1966;

Ritenuta l'urgenza e la necessità di bandire il concorso;

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, sulla istituzione dell'agronomo di zona e riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario (ex coeff. 500) della carriera direttiva degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica di cui alla tabella III annessa alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304, citata nelle premesse.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Il vincitore del concorso sarà preposto alla direzione dell'Istituto sperimentale di caseificio di Lodi e potrà essere promosso ordinario (ex coeff. 670) al termine del terzo anno solare di effettivo ed ininterrotto servizio, in base a giudizio sulla sua operosità scientifica, reso da una Commissione composta nel modo stabilito dall'art. 306 secondo comma, del predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, modificato dall'art. 9 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304.

Ove tale giudizio sia sfavorevole, i direttori straordinari, su parere conforme della Sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, possono essere mantenuti in servizio per un altro biennio, al termine del quale saranno sottoposti al giudizio di una Commissione costituita da persone diverse da quelle che pronunciarono il precedente giudizio.

Coloro che al termine del triennio ed eventualmente del quinquennio non conseguono la promozione ad ordinario, sono dispensati dal servizio con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il giudizio sfavorevole è divenuto definitivo.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) aver sempre tenuto buona condotta e essere fisicamente idonei all'impiego;

c) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

d) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

e) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per motivi indicati nell'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 4.

Coloro che intendono partecipare al concorso devono far pervenire a questo Ministero - Direzione generale del personale - IV Coordinamento - Divisione IX - la domanda su carta da bollo da L. 400 entro il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

3) il luogo e la data di nascita;

4) di essere cittadini italiani o titolo di equiparazione;

5) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica Amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o dispensa dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127 lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) la propria residenza è il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza;

Le firme del notaio o del segretario non sono soggette a legalizzazione.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati:

1) esposizione, in carta semplice, in sei copie, dell'operosità scientifica ed eventualmente didattica del candidato;

2) elenco in carta semplice in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che si presentano per il concorso;

3) i titoli (compreso quello di studio) e le pubblicazioni.

Le pubblicazioni da presentare possibilmente in sei esemplari, opportunamente sfogliate, possono essere inviate separatamente dalla domanda allegandovi l'elenco di esse in sei copie ed indicando sui pacchi che le contengono il cognome e il nome del candidato e il concorso a cui si riferiscono.

Non si accettano che lavori pubblicati e solo in via eccezionale, i candidati sono autorizzati a presentare limitatamente a un solo lavoro, bozze di stampa purchè redatte nella definitiva stesura. Di detto lavoro dovranno essere prodotte sei copie, delle quali una resta acquisita agli atti del Ministero.

Fra i titoli saranno tenuti in particolare conto quelli che attestino nel concorrente l'attitudine e la preparazione agli studi e alle ricerche scientifiche nei campi particolari dei quali si occupa il suddetto Istituto sperimentale di caseificio di Lodi.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande e i titoli oltre il termine stabilito dal presente art. 4 anche se le domande o i titoli siano stati presentati in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali e ferroviari, nè saranno accettate, dopo il medesimo termine, pubblicazioni o parti di esse.

I soli documenti attestanti titoli preferenziali, di cui alle lettere che seguono, potranno essere inviati separatamente dalla domanda, ma non oltre, comunque, il trentesimo giorno dalla data della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito:

A) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi militari e civili per fatto di guerra e categorie assimilate, quale che sia la categoria di pensione di cui godono: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

B) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter* di cui al decreto ministeriale 23 marzo 1948, rilasciato dalla Amministrazione centrale al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare oltre la categoria di pensione cui gli invalidi sono ascritti anche la voce dell'invalidità da cui sono colpiti quando non si tratti di pensione delle prime otto categorie;

C) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa munita di bollo da L. 400, rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotografica autenticata con il bollo dell'Ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'Ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra la dichiarazione integrativa dovrà essere in data posteriore al 21 marzo 1948;

D) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato in carta bollata da L. 400 rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'art. 3 del decreto Presidenziale 17 marzo 1948, n. 212;

E) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

F) i profughi: una attestazione in bollo da L. 400 del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma.

Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato rilasciato a suo tempo dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

G) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: un certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

H) gli orfani dei caduti per servizio: un certificato in bollo da L. 400 del competente ufficio del lavoro e della massima occupazione;

I) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: un certificato in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

L) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

M) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e dei caduti per servizio: un certificato in carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco di residenza;

N) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quelli che hanno prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato: un certificato in tal senso rilasciato su carta bollata da L. 400 dall'Amministrazione di dipendenza;

O) i coniugati nonchè i vedovi con prole: lo stato di famiglia in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. Non è consentito di far riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati presentati al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Art. 5.

Il vincitore del concorso dovrà far pervenire al Ministero entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data della lettera con la quale gli verrà fatto apposito invito, i sottoelencati documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 400 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare;

2) certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 400, da rilasciarsi dal segretario della Procura del Tribunale;

5) certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione fisica, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà, eventualmente, sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia. I candidati mutilati o invalidi di guerra e assimilati, in qualunque categoria rientri l'invalidità produrranno il certificato medico di cui alle disposizioni degli articoli 14, n. 3 e 15 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, rilasciato esclusivamente dall'ufficio sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato. In esso sarà contenuta l'indicazione della natura e del grado di invalidità e l'esatta descrizione delle condizioni dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, nonchè la dichiarazione che l'invalido non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla sicurezza dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo all'impiego cui aspira;

6) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) con marche da bollo da L. 400 sul primo foglio e da L. 400 sugli intercalari, ovvero foglio di congedo illimitato.

Per i candidati che non hanno prestato servizio militare certificato di esito di leva su carta da bollo da L. 400.

Per comprovare la qualità di combattente dovrà essere presentato, oltre la predetta copia del foglio matricolare, o dello stato di servizio militare, annotata delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa per i servizi prestati in zona di operazioni e per il tempo trascorso in prigionia.

Art. 6.

Il concorso sarà giudicato in base ai titoli e ai documenti presentati da ciascun candidato da una Commissione nominata ai sensi dell'art. 3 primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

A parità di merito saranno osservate le norme contenute nell'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, circa la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e quelle previste dall'art. 8 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 febbraio 1966

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1966
Registro n. 4, foglio n. 373

(3406)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifica del decreto ministeriale 28 settembre 1965 che approva la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a cinquanta posti di sottotenente in s.p.e. dell'Arma aeronautica - ruolo servizi.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 28 agosto 1964, con il quale è indetto un concorso, per titoli ed esami, a cinquanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo servizi (registrato alla Corte dei conti addì 25 settembre 1964, registro n. 32 Difesa-Aeronautica, foglio n. 186);

Visto il decreto ministeriale in data 20 aprile 1965, con il quale è nominata la Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra (registrato alla Corte dei conti addì 18 giugno 1965, registro n. 19 Difesa-Aeronautica, foglio n. 138);

Visto il decreto ministeriale in data 4 giugno 1965, con il quale si sostituisce un membro della Commissione (registrato alla Corte dei conti addì 22 giugno 1965, registro n. 19 Difesa-Aeronautica, foglio n. 274);

Visto il decreto ministeriale in data 5 giugno 1965, con il quale si sostituisce un altro membro della Commissione (registrato alla Corte dei conti addì 21 luglio 1965, registro n. 22 Difesa-Aeronautica, foglio n. 313);

Visto il decreto ministeriale in data 5 giugno 1965, con il quale sono nominati i membri aggiunti per gli esami di lingue estere (registrato alla Corte dei conti addì 2 agosto 1965, registro n. 23 Difesa-Aeronautica, foglio n. 237);

Visto il decreto ministeriale in data 28 settembre 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso (registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1965, registro n. 30 Difesa-Aeronautica, foglio n. 295);

Considerato che la data di nascita indicata nel predetto decreto di graduatoria per il candidato Ciarniello Santino, classificato al 30° posto, è errata ed occorre procedere alla dovuta rettifica;

Decreta:

La data di nascita indicata per il candidato Ciarniello Santino classificato al 30° posto della graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a cinquanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo servizi di cui al decreto ministeriale 28 settembre 1965, n. 11127, è rettificata come segue: 10 maggio 1941, anzichè: 10 maggio 1946.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 marzo 1966

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1966
Registro n. 9 Difesa-Aeronautica, foglio n. 175

(4066)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sostituzione del segretario della Commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Vercelli, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 20 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1964, registro n. 81, foglio n. 398, con il quale è stato indetto, tra gli altri, un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Vercelli;

Veduto il decreto ministeriale 3 gennaio 1966 (in corso di registrazione alla Corte dei conti), con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del predetto concorso;

Veduta la lettera, in data 26 febbraio 1966, con la quale il dott. Rubino Enzo, consigliere di 1ª classe presso il Provveditorato agli studi di Vercelli, ha comunicato di non potere, per motivi di salute, accettare la nomina a segretario della Commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Decreta:

In sostituzione del dott. Rubino Enzo, rinunciatario, le funzioni di segretario della Commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse, sono affidate al dott. Rizzuti Antonio, consigliere di 1ª classe presso il Provveditorato agli studi di Novara.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 marzo 1966

p. *Il Ministro*: BADALONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1966
Registro n. 38, *foglio n.* 399

(4143)

Sostituzione di un componente la Commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Mantova, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 20 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1964, registro n. 81, foglio n. 398, con il quale è stato indetto, tra gli altri, un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Mantova;

Veduto il decreto ministeriale 3 gennaio 1966 (in corso di registrazione alla Corte dei conti), con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del predetto concorso;

Veduta la lettera, in data 25 febbraio 1966, con la quale il dott Mario Biagini, vice provveditore agli studi, ha comunicato di non potere, per motivi di salute, accettare la nomina a membro della Commissione medesima;

Decreta:

In sostituzione del dott. Biagini Mario, rinunciatario, è chiamato a far parte della Commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse il dott. Raschellà Nicola, vice provveditore presso il Provveditorato agli studi di Brescia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 marzo 1966

p. *Il Ministro*: BADALONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1966
Registro n. 39, *foglio n.* 2

(4146)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SONDRIO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Sondrio.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto del 28 febbraio 1966, n. 801/VP, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento di due condotte veterinarie vacanti in provincia di Sondrio al 30 novembre 1965;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Viste le designazioni dell'Ordine provinciale dei veterinari, del Consorzio veterinario di Bormio e del comune di Livigno;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto l'art. 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281, modificato dall'art. 13 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami a due posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1965, di cui in epigrafe, è costituita come segue:

Presidente:
Saija dott. Fausto, vice prefetto vicario.

Componenti:
Purrello dott. Salvatore, direttore di sezione - Ministero dell'interno;
Martini prof. Igino, veterinario provinciale di Como;
Leinati prof. Luigi, docente di Anatomia patologica;
Bianchi prof. Carlo, docente di Clinica medica;
Maggi dott. Carlo, veterinario condotto.

Segretario:
Amabile dott. Francesco, consigliere presso la prefettura di Sondrio.

La Commissione di cui sopra inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e terrà le sue sedute nell'Ufficio del veterinario provinciale di Sondrio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio

Sondrio, addì 6 aprile 1966

Il veterinario provinciale: CALCINARDI

(3953)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Caltanissetta

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 222 del 3 febbraio 1964, con il quale venne indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto, vacanti in provincia di Caltanissetta, al 30 novembre 1963 (Acquaviva Platani, Campofranco, Sutera);

Visto il proprio decreto n. 364 del 24 febbraio 1964, con il quale è stato prorogato al 10 maggio 1964 il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui sopra;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice nonchè la graduatoria formata dalla Commissione stessa, relativa a numero tre candidati risultati idonei;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;
Vista la circolare del Ministero della sanità n. 138 del 30 novembre 1959;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati che hanno conseguito l'idoneità nel concorso di cui alle premesse:

1 Bellitti Giovanni . . . . punti 55,250
2. Di Prima Stefano . . . » 52,973
3. D'Anna Girolamo . . . . . » 44,961

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Caltanissetta, addì 15 aprile 1966

Il veterinario provinciale: SAPORITO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto e richiamato in ogni sua parte il decreto, di pari data, n. 850, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti alla data del 30 novembre 1963 in provincia di Caltanissetta (comuni di Acquaviva Platani, Campofranco, Sutera), bandito con proprio decreto n. 222 del 3 dicembre 1964;
Viste le domande dei singoli concorrenti;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè la circolare del Ministero della sanità n. 138 del 30 novembre 1959 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

I seguenti veterinari sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie indicate a fianco di ciascuno di essi:

1) Bellitti Giovanni: Sutera;
2) Di Prima Stefano: Acquaviva Platani;
3) D'Anna Girolamo: Campofranco.

I sindaci dei Comuni interessati, sono incaricati, per la parte di competenza, dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Caltanissetta, addì 15 aprile 1966

Il veterinario provinciale: SAPORITO

(3818)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI AREZZO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Arezzo

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 3791/I-10 del 12 giugno 1965, con il quale veniva bandito un pubblico concorso — per titoli ed esami — per l'assegnazione di due condotte veterinarie vacanti nella provincia di Arezzo al 30 novembre 1964;
Esaminati i verbali della Commissione giudicatrice del concorso e le graduatorie di merito da essa formata secondo l'ordine delle votazioni e constatata la loro regolarità;
Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935;
Visto il decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Arezzo al 30 novembre 1964;

1. Cortesi Piero . . . . . . punti 65,386 su 120
2. Del Francia Franco . . . . » 58,554 »
3. Conti Romano . . . . . » 57,440 »
4. Magi Lucio . . . . . » 53,760 »
5. Atzeni Giuseppe . . . . » 51,775 »
6. Baronti Vinicio . . . . . » 47,500 »
7. Fagiolo Gino . . . . . . » 45,500 »
8. Pacciani Amedeo . . . . . » 44,500 »
9 Costa Ferdinando . . . . . » 42,000 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi della Prefettura, dell'Ufficio del veterinario provinciale di Arezzo e dei Comuni interessati.

Arezzo, addì 27 aprile 1966

Il veterinario provinciale: TADDEI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4362/I-10, di pari data, col quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Arezzo al 30 novembre 1964, bandito con decreto n. 3791/I-10 del 12 giugno 1965;
Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1265;
Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

1) Il dott. Cortesi Piero è dichiarato vincitore della condotta del comune di Foiano della Chiana;
2) Il dott. Del Francia Franco è dichiarato vincitore della condotta consorziata di Castel Focognano, Talla, Chitignano, Ortignano Raggiolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Arezzo e, per otto giorni consecutivi, agli albi della Prefettura, dell'Ufficio del veterinario provinciale di Arezzo e dei Comuni interessati.

Arezzo, addì 27 aprile 1966

Il veterinario provinciale: TADDEI

(3954)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.